

## Novità fiscali del 4 ottobre 2011, oggi scade la possibilità di chiudere le partite IVA inattive

Pubblicato il 4 ottobre 2011

scade oggi la sanatoria per la chiusura delle partite IVA inattive; accertamenti esecutivi: nota interna delle Entrate; imposta patrimoniale per ridurre IRPEF e IRAP?; informativa ai medici: certificazione di malattia; regime della trasparenza fiscale: no alla possibilità di compensare le ritenute subite; più semplici le assunzioni dei disabili

### Indice:

- 1) Scade oggi la sanatoria per la chiusura delle partite Iva inattive
- 2) Accertamenti esecutivi: nota interna delle Entrate
- 3) Imposta patrimoniale per ridurre l'Irpef e l'Irap ?
- 4) Informativa ai medici: certificazione di malattia
- 5) Regime della trasparenza fiscale: no alla possibilità di compensare le ritenute subite
- 6) Più semplici le assunzioni dei disabili

### 1) Scade oggi la sanatoria per la chiusura delle partite Iva inattive

Entro oggi è possibile ancora chiudere la partita Iva non più utilizzata (inattiva), basta, infatti, versare entro il 4 ottobre 2011 la sanzione minima di 129,00 euro con l'apposito modello "F24 Elementi identificativi", compilato in ogni sua parte, senza dovere poi presentare alle Entrate la copia del pagamento. I dati dei versamenti effettuati con l'F24 dedicato, infatti, "entrano" direttamente nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Come è noto, tale fattispecie è stata chiarita **dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 93/E del 21 settembre 2011**, con le finalità di ridurre gli adempimenti gravanti sui titolari di una partita Iva inattiva, evitando loro di presentare ulteriore documentazione agli Uffici.

Per fini di massima semplificazione, precisa l'Agenzia, non occorre presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) ovvero il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.

Ovviamente, tale sanatoria chiude le vertenze solo con il fisco. Quindi, ad es. per le aziende che risultassero ancora iscritte presso il registro delle imprese e all'Inps, dovranno regolarizzare la propria cessata attività ricorrendo ai tradizionali canali. Ad es. per casi di cessazione attività di ditte individuali, in alternativa all'obbligo della telematica, pare sia ancora possibile presentare la domanda di cancellazione con il modulo cartaceo, utilizzando il sistema della spedizione con raccomandata postale. A questo punto, con tali documenti (copia del modulo e della

raccomandata) si chiede la cancellazione dagli elenchi dell'Inps.

### **Come aderire alla chiusura agevolata della partita Iva**

Sono agevolati dalla misura introdotta dal D.L. n. 98 del 2011 (cd. prima manovra estiva) i contribuenti che, pur avendo cessato l'attività, non hanno adempiuto all'obbligo di comunicarlo all'Agenzia nel termine dei 30 giorni. Questi contribuenti possono sanare la violazione versando spontaneamente, entro 90 giorni calcolati a partire dal 6 luglio, cioè entro il 4 ottobre 2011 un importo pari a 129,00 euro usando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

L'Agenzia delle ha poi fornito anche le seguenti indicazioni per la compilazione del modello:

- nella sezione "CONTRIBUENTE" vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;

nella sezione "ERARIO ED ALTRO":

- nel campo "tipo" indicare la lettera "R";

- nel campo "elementi identificativi" indicare con la partita Iva da cessare;

- nel campo "codice" indicare il **codice tributo 8110**;

- nel campo "anno di riferimento" indicare l'anno di cessazione dell'attività.

### **Conseguenze per chi non chiude in tempo la partita Iva**

Per i contribuenti che, pur avendone l'obbligo, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l'opportunità che il D.L. 98/2011 (convertito in Legge n. 111 del 2011) ora concede loro, l'Agenzia procederà a chiudere la partita Iva d'ufficio ed al contempo potrà applicare la sanzione fino al massimo di 2.065,00 euro.

## **2) Accertamenti esecutivi: Nota interna delle Entrate**

Per gli accertamenti ormai esecutivi dal 1 ottobre 2011 rilevano sia la sospensione feriale sia l'eventuale proposizione dell'istanza di adesione.

Queste possibilità spostano i termini per la presentazione del ricorso con ovvie conseguenze anche per il pagamento di quanto dovuto.

Sono queste alcune indicazioni che l'Agenzia delle Entrate ha fornito agli uffici periferici con una **nota interna** di fine settembre scorso.

Dal 1 ottobre 2011, dunque, gli uffici non dovranno più emanare le cartelle esattoriali giacché l'atto di accertamento diventa esecutivo una volta trascorsi i termini per presentare ricorso.

Per i vecchi accertamenti, cioè quelli avviati fino al 30 settembre 2011, restano le regole della notifica dell'avviso di accertamento, della iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella esattoriale.

### **3) Imposta patrimoniale per ridurre l'Irpef e l'Irap ?**

La Giunta di Confindustria "mi ha dato il mandato di portare avanti proposte forti e coraggiose", dice Emma Marcegaglia che avverte "se non andranno avanti ho anche il mandato di valutare se restare ai tavoli con il governo".

Il manifesto delle imprese "per poter abbassare Irpef e Irap, le tasse su lavoratori e imprese" propone "una patrimoniale dell'1,5 per mille su tutti gli attivi mobiliari e immobiliari delle persone fisiche con una esenzione per i patrimoni sotto 1,5 milioni di euro".

Lo ha spiegato la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Le proposte delle associazioni di impresa "meritano rispetto ed attenzione". Ma su patrimoniale e pensioni ci sono problemi di attuazione. E' la posizione espressa dal ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi.

**(Ansa, nota del 30 settembre 2011)**

### **4) Informativa ai medici: Certificazione di malattia**

Nell'ambito della telematizzazione della certificazione di malattia assume un ruolo fondamentale il rapporto con gli Ordini dei Medici e con le diverse Associazioni dei medici di famiglia; in tale contesto di proficua collaborazione l'Inps ha avvertito l'esigenza di informare detti interlocutori in merito alle attività che l'Istituto pone in essere qualora dall'esame dei certificati pervenuti vengano riscontrate anomalie codificate.

La certificazione, per essere idonea a comprovare lo stato di malattia indennizzabile, deve contenere elementi essenziali obbligatori che, se omessi o incompleti, la rendono invalida.

In passato - e ancora oggi per la parte residuale di certificati cartacei- il certificato compilato a mano poteva presentare diverse tipologie di anomalie, quali assenza di date o di diagnosi o persino di anagrafica; alcune di queste sono sanabili, altre sono tali da rendere nulla la

certificazione.

L'apposizione del codice di anomalia in procedura comportava, e comporta ancora, l'invio in automatico di lettere indirizzate ai lavoratori per le conseguenti rettifiche.

Oggi, con la telematizzazione del certificato sono possibili solo due tipi di anomalie:

- anomalia CM5 - diagnosi non comprovante incapacità al lavoro
- anomalia A - anomalia generica (informazioni ad esempio non esplicative della diagnosi, ovvero diagnosi incomplete del tipo: "gravidanza", "trauma", "intervento", "disfonia", etc... Si veda la pag. 54 del Manualecertnew).

Tali anomalie continuano ad essere segnalate ai lavoratori con specifica lettera che, dunque, non rappresenta nessuna novità rispetto al passato, ma costituisce una semplificazione, essendosi ridotte le possibili cause di anomalie.

La necessità della azione informativa è dovuta a segnalazioni pervenute da parte dei medici e ad articoli di stampa che denunciano situazioni irrisolte indicate come pregiudizievoli per i lavoratori, ma che, in realtà, sono agli stessi favorevoli e finalizzate a consentire opportune rettifiche utili a rendere validabile la certificazione presentata.

**(Inps, messaggio n. 18654 del 30 settembre 2011)**

## **5) Regime della trasparenza fiscale: No alla possibilità di compensare le ritenute subite**

Le società di capitali, in regime di trasparenza fiscale, non possono utilizzare il credito derivante dalle ritenute subite per compensare, nel Modello F24, i propri oneri tributari e contributivi.

Lo ha chiarito l'**Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 99/E del 03 ottobre 2011**, emessa in risposta ad un'istanza di interpello con la quale è stato esaminato il caso se, una volta esercitata l'opzione per trasparenza, la società possa in ogni caso trattenere il credito maturato per effetto delle ritenute subite e utilizzarlo in compensazione dei propri oneri tributari e contributivi.

A tal fine, come si ricorderà, il precedente documento di prassi delle Entrate (circolare n. 56 del 2009), nel fornire una lettura coordinata dell'art. 22 del Tuir con l'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ha previsto che i soci o associati alle società ed associazioni di cui all'art. 5 del Tuir possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione affinché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a

debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi con il modello F24.

Adesso, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la medesima opportunità non può essere estesa anche ai soggetti "trasparenti" di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir.

Peraltro, per i soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, l'imputazione del reddito direttamente in capo ai soci, per effetto della quale si genera il credito costituisce il regime naturale di tassazione; diversamente, nonostante il regime di tassazione per trasparenza sia strutturato in maniera analoga a quello previsto per le società di persone, l'imputazione del reddito direttamente in capo ai soci costituisce il risultato di una mera scelta opzionale, poiché il regime naturale della società a responsabilità limitata prevede la tassazione in capo alla medesima.

Ne consegue, quindi, che la riattribuzione delle ritenute in capo alla società che ha optato per il regime della trasparenza, avrebbe l'effetto di ricondurre (anche se solo limitatamente alle ritenute) il soggetto "trasparente" all'ordinaria modalità di tassazione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata. Proprio per questo i documenti di prassi sull'argomento (circolare n. 56 del 2009, circolare n. 12 del 2010, risoluzione n. 6 del 2010), fanno esclusivo riferimento ai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir.

Ovviamente, rileva per ultimo la stessa Agenzia, il credito di imposta che si è formato per effetto della ritenuta può essere recuperato attraverso la richiesta di rimborso da parte dei soci.

## **Il quesito posto**

La società, che ha presentato l'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, ha fatto presente, di avere optato per il regime della trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir e di svolgere una attività in relazione allacuale la clientela ha diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%.

L'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 ha previsto una ritenuta di acconto del 10% sui bonifici effettuati dai clienti (ridotta al 4% per effetto dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011) che rappresentano le modalità obbligatorie per ottenere le agevolazioni suddette.

In applicazione del regime di trasparenza, le ritenute a titolo di acconto subite dalla società sono scomputabili dall'imposta dovuta dai soci e, di conseguenza, il credito che viene a formarsi per effetto delle ritenute in argomento non può essere utilizzato in compensazione dalla società, ma deve essere riportato nelle dichiarazioni dei redditi dei soci i quali, nella maggior parte dei casi, possono recuperare il credito solo attraverso la richiesta di rimborso.

Una volta premesso quanto sopra, la società istante ha chiesto di conoscere se la società, pur permanendo nel regime di trasparenza, potesse utilizzare il credito corrispondente alle ritenute subite per assolvere mediante compensazione i propri oneri tributari e contributivi.

Ma l'Agenzia ha, quindi, dato risposta negativa alla questione.

## **Regime della trasparenza fiscale**

La suddetta risoluzione ha colto l'occasione per riepilogare il seguente regime della trasparenza fiscale.

Il regime giuridico della tassazione per trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir, prevede che il reddito prodotto dalla società partecipata, determinato con le modalità ordinarie, non sia tassato direttamente in capo alla stessa, ma sia attribuito, in percentuale, a ciascun partecipante e in capo allo stesso assoggettato a tassazione, a prescindere dall'effettiva percezione.

In ogni caso, sia per quanto concerne le società partecipate da altre società di capitali (art. 115 del Tuir), sia per quanto concerne il caso di specie, cioè le S.r.l. partecipate da persone fisiche (art. 116 del Tuir), il regime di trasparenza costituisce un regime opzionale, esercitabile con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. del 23 aprile 2004.

L'opzione è subordinata a una serie di adempimenti formali che devono essere effettuati sia dai soci che dalla società partecipata.

A tale proposito, la circolare n. 49 del 2004, ha chiarito, al punto 2.7., che " (...) l'invio della comunicazione è condizione essenziale per l'ammissione al regime di trasparenza, essendo a tal fine irrilevanti eventuali comportamenti concludenti tenuti dalle società interessate;".

Per le società che optano per il regime della trasparenza fiscale, l'art. 115, comma 3, del Tuir, dispone che "Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale società, i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno".

A sua volta, la circolare, n. 49 del 2004, al punto 2.11., ha chiarito che " (...) le ritenute d'acconto subite dalla partecipata ed i "relativi" crediti d'imposta (...), devono essere obbligatoriamente imputati ai soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili e sono da questi scomputabili dalle proprie imposte".

## **6) Più semplici le assunzioni dei disabili**

La manovra di Ferragosto (D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011) ha reso più snello adempiere alle assunzioni dei lavoratori disabili: In particolare, sono state aggiornate le regole in materia di compensazione tra il numero di disabili assunti in eccesso, rispetto alle quote di riserva, in una unità produttiva ed il minor numero, rispetto al dovuto, in un'altra unità.

Secondo questa disposizione le imprese potranno così effettuare le compensazioni tra le diverse sedi presenti sul territorio nazionale senza dover più richiedere l'autorizzazione al Ministero del Lavoro.

Lo ha precisato la **nota del 03 ottobre 2011 del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro**, secondo cui i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità

produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo costituito da società collegate o controllate possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

Questa nuova possibilità rimane, invece, preclusa ai datori di lavoro pubblici che potranno però avvalersi della compensazione a livello regionale, previa richiesta motivata.

**Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l